ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES DOCUMENTS "COM"

COM (74)1841

Vol. 1974/0289

Historical Archives of the European Commission

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlusssachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM (74) 1841 def.

Bruxelles, 13 novembre 1974

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO

Consultazioni con la Spagna, ai sensi dell'articolo XIX del GATT, in merito a taluni formaggi

---

Raccomandazione di regolamento del Consiglio relativo alla conclusione di un Accordo con la Spagna in merito a taluni formaggi

(Presentata dalla Commissione al Consiglio)

I/247/74-I
Orig.:F

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO

Oggetto: Consultazioni con la Spagna, ai sensi dell'articolo XIX del GATT, in merito a taluni formaggi.

La Commissione presenta al Consiglio:

1. Una relazione sulle consultazioni avute con la Spagna (allegato 1)

2. Una raccomandazione di regolamento del Consiglio relativo alla conclusione dell'Accordo negoziato con la Spagna al termine delle consultazioni (allegato 2).

La Commissione raccomanda al Consiglio di concludere tale Accordo.

RELAZIONE

Risultati delle consultazioni tra la Spagna e la CEE in merito a taluni formaggi

1. Su richiesta della Spagna, ha avuto luogo a Ginevra nei giorni 10 e 11 giugno e 1 e 2 luglio 1974 una consultazione nel quadro delle disposizioni dell'articolo 8 dell'Accordo concluso il 5 giugno 1970 tra la CEE e la Spagna.

La Spagna ha presentato le seguenti richieste:

a) aumento lineare dei prezzi d'entrata:
   - 20 pesetas per kg (27 U.C. per 100 kg) per i formaggi fusi;
   - 25 pesetas per kg (31 U.C. per 100 kg) per gli altri formaggi;
   nonché l'aumento proporzionale dei dazi doganali specifici e dei prezzi da rispettare franco-frontiera spagnola.

   La delegazione spagnola ha giustificato tale domanda con un aumento medio di più del 16% del prezzo del latte dal 1972 (data dell'ultimo aggiustamento) e con il sensibile aumento dei costi di trasformazione, dei salari, dell'energia e delle spese di trasporto negli ultimi anni.

b) instaurazione di un prezzo d'entrata per i formaggi a pasta erborinata, che figura nell'Accordo, al livello del prezzo d'entrata previsto per i formaggi del gruppo Edam, Guda, ecc.

   Secondo la delegazione spagnola questa richiesta è giustificata dal notevole sviluppo registrato negli ultimi mesi dalle importazioni di formaggi a prezzi molto bassi in provenienza da certi paesi terzi. Nelle intenzioni della delegazione spagnola, l'estensione a questa categoria di formaggi del regime adottato per gli altri formaggi che sono oggetto dell'Accordo sarebbe il mezzo più congruo per evitare ogni perturbazione del mercato interno.

2. In questa occasione, la delegazione della Commissione ha ricordato alla delegazione spagnola l'importanza che la Comunità annetterebbe alla soluzione di un certo numero di problemi risultanti dall'attuazione del suddetto Accordo, in particolare per quanto riguarda:

.../...

a) L'autorizzazione da parte delle autorità spagnole degli organismi che rilasciano i certificati per i nuovi Stati membri.

Infatti, per essere ammessi in Spagna beneficiando del dazio regolatore fisso, i prodotti devono essere accompagnati da un certificato rilasciato da un organismo autorizzato, che deve essere presentato alla dogana spagnola. Gli organismi dei nuovi Stati membri, dopo la loro adesione, non sono ancora autorizzati per i formaggi che figurano nell'Accordo.

b) La trasformazione del dazio ad valorem del 45% in dazio specifico che non supera il 45% del prezzo da rispettare franco frontiera spagnola prima dello sdoganamento per quanto riguarda i formaggi del gruppo Edam, Gouda, ecc., della sottovoce 04.04 G 1 b) 3 della tariffa doganale spagnola. La Comunità esporta verso la Spagna formaggi di questo tipo che hanno subito un affinamento di lunga durata e che pertanto sono molto più cari dei formaggi per i quali è previsto il prezzo minimo.

c) Inserimento di formaggi dei nuovi Stati membri e precisamente: "Danablu", "Roycella" e "Blue Stilton" nella sottovoce 04.04 C 2 della tariffa doganale spagnola ed estensione di tali formaggi del regime particolare applicato dalla Spagna alla importazioni di formaggi in provenienza dalla Comunità.

3. Risultato delle consultazioni

Dopo l'esame tecnico e il voto del Comitato di gestione dei prodotti lattiero-caseari, il 27 giugno 1974, a favore di una riduzione delle restituzioni all'esportazione in vista del rispetto dei nuovi prezzi franco-frontiera spagnola, il Comitato speciale dell'articolo 113 ha espresso un parere favorevole in merito alla conclusione dell'Accordo.

Le due delegazioni si sono pertanto accordate sui seguenti punti (che hanno iscritto in un verbale ufficiale (cfr. allegato 1 (a):

a) sui nuovi prezzi d'entrata, dazi doganali e prezzi da rispettare franco-frontiera spagnola (cfr. allegato 1 (c).

Tuttavia una divergenza di opinioni persiste ancora sull'interpretazione dell'Accordo per quanto riguarda una revisione di principio dei dazi doganali specifici in collegamento con l'aumento del prezzo d'entrata. La posizione delle due delegazioni a questo proposito è stata messa a verbale.

.../...

b) sull'instaurazione dei prezzi d'entrata per i formaggi a pasta erborinata della voce 04.04 C 2 della tariffa doganale spagnola (prezzo d'entrata: 16.900,82 pesetas/kg; prezzo da rispettare franco-frontiera spagnola prima dello sdoganamento: 10.149 pesetas/100 kg) e sull'inclusione dei formaggi Danablu, Mycella e Blue Stilton in questa sottovoce.

c) il dazio doganale applicabile ai formaggi del gruppo Edam, Gouda, ecc. sarà modificato in dazio specifico che non supererà il 45% del prezzo da rispettare franco-frontiera spagnola prima dello sdoganamento.

d) Il Governo spagnolo procederà quanto prima all'autorizzazione degli organismi ufficiali della Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito che saranno abilitati a rilasciare certificati in conformità delle disposizioni dell'Accordo.

4. Problemi in sospeso

Le due delegazioni hanno ribadito alle seguenti richieste:

- La delegazione della Commissione ha chiesto che la tariffa doganale spagnola sia modificata nel modo seguente:
  i) Saint-Marcellin: da aggiungere alla lista dei formaggi della sottovoce 04.04 G I b) 4;
  ii) altri formaggi del tipo Camembert (marche commerciali, ad esempio: Caprice des Dieux, Suprême des Ducs, Petit Pâtre, Crème des prés, Coeur de Normandie, ecc.) inserire una definizione che consenta l'inclusione di tali formaggi nella voce 04.04 G I b) 4.
- La delegazione spagnola ha chiesto che la CEE modifichi la tariffa doganale comune nel modo seguente: aggiungere alla voce 04.04 E 1 b) della TDC una sottovoce speciale per il formaggio "manchego" senza prelievo o con un prelievo ridotto.

Le due delegazioni hanno convenuto di esaminare questi problemi con una pregiudiziale favorevole per risolverli senza indugio.

5. Raccomandazione della Commissione

La Commissione raccomanda al Consiglio di concludere, ai sensi dell'articolo 113 del Trattato, i progetti di scambio di lettere che figurano nell'Allegato 1 (b) e 1 (c). Tali progetti rispecchiano integralmente i

punti d'accordo iscritti nel verbale approvato dalle due delegazioni al termine delle consultazioni. A tale scopo, la Commissione presenta il progetto di regolamento che figura all'Allegato 2.

.../...

ALLEGATO I

(in pesetas/100 kg)

N° della tariffa spagnola	Prodotto	Prezzo limite	Dazio doganale	Prezzo franco frontiera spagnola
04.04				
A1 a1	Emmental in forme	17.533,29	3.500	11.700
A1 a2	Emmental in forme	18.386,24	2.800	13.100
A1 b1	Emmental in pezzi	18.789,42	3.430	12.850
A1 b2	Emmental in pezzi	19.667,34	2.700	14.300
A1 c1	Emmental in pezzi	19.509,94	3.400	13.500
A1 c2	Emmental in pezzi	20.478,81	2.700	15.000
A2	Emmental altri	17.545,43	45 %	(1)
C2	Paste erborinate	16.900,82	45 %	10.144
D1 a e b	Fusi emmental	16.909,66	3.460	11.200
D1 c	Fusi emmental	17.284,51	3.590	11.400
D2 a	Fusi altri	16.114,65	45 %	9.669
D2 b	Fusi altri"	16.518,2	45 %	9.913
D2 c	Fusi altri	16.912,61	45 %	10.151
D3	Fusi altri	19.672,00	45 %	(1)
G1 a2	Altri (div.dal Parmig)	18.897,80	45 %	(1)
G1 b1	Cheddar	17.200,00	45 %	10.325
G1 b1	Cheddar fuso	15.741,00	45 %	9.443
G1 b3	Edam (erga omnes)	16.900,82	(2)45 %	10.144
G1 b3	Edam (CEE)	16.270,82	(3)45 %	9.763
G1 b4	Paste molli	-	45 %	-
G1 b5	Altri	19.119,83	45 %	(1)
G1 c2	Formaggi freschi	19.119,83	45 %	(1)
G2	Altri	19.119,83	45 %	(1)

(1) Dazio regolatore variabile

(2) Dazio specifico di 4.565 ptas/100 kg

(3) Dazio specifico di 4.393 ptas/100 kg

VERBALE UFFICIALE

Al termine delle consultazioni che sono state iniziate su richiesta della delegazione spagnola ai sensi dell'Accordo del 5 giugno 1970 tra la Spagna e la CEE, la delegazione della Spagna e quella della CEE hanno raggiunto i seguenti Accordi, con riserva d'approvazione da parte delle loro rispettive autorità.

1. Modifica del prezzo d'entrata applicato dalla Spagna alle importazioni di formaggi

Le modifiche approvate dalle due delegazioni figurano in allegato.

Dal punto di vista della Comunità, l'accettazione dell'aumento dei dazi doganali specifici in relazione con l'aumento del prezzo d'entrata non pregiudica assolutamente un'interpretazione dell'Accordo nel senso di una revisione di principio dei dazi doganali specifici che figurano nell'Accordo.

Da parte sua, la delegazione spagnola dichiara che le autorità spagnole possono modificare i dazi specifici se la percentuale di questi ultimi rispetto al prezzo franco-frontiera spagnola prima dello sdoganamento non supera il livello delle percentuali che risulterebbero dall'Accordo del 5 giugno 1970.

2. Formaggi a pasta erborinata

La sottovoce della tariffa doganale spagnola 04.04 C 2 sarà modificata, dopo la procedura regolamentare, nel modo seguente:

	dazio regolatore pesetas per 100 kg/peso netto	dazio doganale	prezzo limite pesetas per 100 kg/peso netto
04.04 C: Formaggi a pasta erborinata 2 - Gorgonzola, Bleu des Causses, Bleu d'Auvergne, Bleu de Bresse, Fourme d'Ambert, Saingorlon, Edelpilzkäse, Bleufort, Bleu de Gex, Bleu de Jura e de Septmoncel, Danablu, Mycella e Blue Stilton, che soddisfano alle condizioni stabilite nella nota 1:	100	45%	16.900,82

.../...

Il prezzo da rispettare franco-frontiera spagnola prima dello sdoganamento sarà fissato a 10.144 pesetas/100 kg.

L'accettazione da parte della Comunità dell'instaurazione di un prezzo d'entrata per i formaggi a pasta erborinata della sottovoce 04.04 C 2 della Tariffa doganale spagnola è subordinata all'inclusione dei formaggi Danablu, Mycella e Blue Stilton in questa sottovoce. In attesa che siano decorsi i termini amministrativi necessari a tale scopo, la Comunità si dichiara disposta ad un'applicazione autonoma del prezzo franco-frontiera corrispondente.

Gli impegni reciproci di cui ai punti 1 e 2 entreranno in vigore il 10 luglio 1974 con riserva dell'applicazione di questi prezzi d'entrata a tutti i paesi.

3. Formaggi del gruppo Edam, Gouda, ecc.

Il dazio doganale applicabile ai prodotti della sottovoce 04.04 G 1 b 3) della tariffa doganale spagnola sarà modificata, dopo la procedura regolamentare, per non superare il 45% del prezzo da rispettare franco-frontiera spagnola prima dello sdoganamento.

Gli impegni da prendere ai sensi dei punti 1, 2 e 3 formeranno oggetto di scambi di lettere appropriate.

4. Le autorità competenti faranno conoscere alla delegazione spagnola gli organismi ufficiali della Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito che saranno abilitati a rilasciare certificati in conformità delle disposizioni dell'Accordo CEE/Spagna del 5 giugno 1970. Il Governo spagnolo procederà, quanto prima all'autorizzazione dei suddetti organismi.

Tuttavia, l'autorizzazione non si estenderà ai formaggi importati in regime preferenziale (formaggi Edam, Gouda e simili della sottovoce 04.04 G 1 b 3).

Le autorità spagnole cercheranno di ultimare quanto prima le procedure che consentano l'applicazione dei punti 3 e 4.

.../...

5. Problemi in sospeso

Le due delegazioni hanno ribadito le seguenti richieste:

La delegazione della Commissione ha chiesto che la tariffa doganale spagnola sia modificata nel modo seguente:

i) Saint-Marcellin: Aggiungere all'elenco dei formaggi della sottovoce 04.04 G 1 b) 4

ii) Altri formaggi del tipo Camembert (marche commerciali, ad esempio: Caprice des Dieux, Suprême des Ducs, Petit Pâtre, Crème des prés, Coeur de Normandie, ecc.): inserire una definizione che consenta l'inclusione di questi formaggi nella voce 04.04 G 1 b) 4.

La delegazione spagnola ha chiesto che la CEE modifichi la tariffa doganale comune nel modo seguente:

Aggiungere alla voce 04.04 E 1 b) della TDC una sottovoce speciale per il formaggio "manchego" senza prelievo o con un prelievo ridotto.

Le due delegazioni hanno convenuto di esaminare questi problemi con una pregiudiziale favorevole per risolverli senza indugio.

Ginevra, 2 luglio 1974

Il presidente della Delegazione della Commissione delle Comunità Europee

Il Presidente della Delegazione della Spagna

I/247/74-I
Allegato 1 (b)

Ginevra,

Signor Presidente,

con riferimento allo scambio di lettere parafate quest'oggi dalle nostre delegazioni e concernenti i prezzi d'entrata, nonché i prezzi franco frontiera da rispettare per taluni formaggi, devo constatare che, per quanto riguarda la sottovoce tariffaria 04.04 G 1 b 3 (Edam, Gouda, ecc.), il margine preferenziale che separa il prezzo limite applicabile alla Comunità non è modificato e rimane fissato a 630 pesetas/100 kg. Il prezzo franco frontiera spagnolo corrispondente da rispettare da parte della Comunità è pertanto fissato a 9.763 pesetas/100 kg.

Le sarei grato se volesse confermarmi che può esprimere il suo accordo su quanto precede.

Il Presidente della delegazione
della Commissione delle
Comunità Europee

Signor Francisco BOTELLA
Presidente della delegazione della Spagna

I/247/74-I
Allegato 1 (c)

Ginevra,

Signor Presidente,

al termine delle consultazioni iniziate su richiesta della delegazione spagnola per la modifica dei prezzi d'entrata all'importazione in Spagna di taluni formaggi, fissati con l'Accordo del 5 giugno 1970 tra la Spagna e la CEE e modificati il 14 giugno 1972, posso constatare che le nostre delegazioni sono giunte ai seguenti accordi:

1. - i prezzi d'entrata applicati dalla Spagna all'importazione di formaggi, dazio regolatore compreso;

   - i prezzi da rispettare franco frontiera spagnola prima dello sdoganamento corrispondenti al suddetto prezzo limite,

   - ed i dazi doganali delle voci tariffarie in questione sono indicati qui di seguito:

Signor Francisco BOTELLA,

Vicesegretario generale tecnico
del Ministero dell'Agricoltura

Presidente della delegazione della Spagna

.../...

(in pesetas/100 kg)

N° della tariffa spagnola	Prodotto	Prezzo limite	Dazio doganale	Prezzo franco frontiera spagnola
04.04				
A1 a1	Emmental in forme	17.533,29	3.500	11.700
A1 a2	Emmental in forme	18.386,24	2.800	13.100
A1 b1	Emmental in pezzi"	18.789,42	3.430	12.850
A1 b2	Emmental in pezzi	19.667,34	2.700	14.300
A1 c1	Emmental in pezzi	19.509,94	3.400	13.500
A1 c2	Emmental in pezzi	20.478,81	2.700	15.000
A2	Emmental altri	17.545,43	45 %	(1)
C2	Paste erborinate	16.900,82	45 %	10.144
D1 a e b	Fusi emmental	16.909,66	3.460	11.200
D1 c	Fusi emmental	17.284,51	3.590	11.400
D2 a	Fusi altri	16.114,65	45 %	9.669
D2 b	Fusi altri	16.518,2	45 %	9.913
D2 c	Fusi altri	16.912,61	45 %	10.151
D3	Fusi altri	19.672,00	45 %	(1)
G1 a2	Altri (div.dal Parmig)	18.897,80	45 %	(1)
G1 b1	Cheddar	17.200,00	45 %	10.325
G1 b1	Cheddar fuso	15.741,00	45 %	9.443
G1 b3	Edam	16.900,82	(2)45 %	10.144
G1 b4	Paste molli	-	45 %	-
G1 b5	Altri	19.119,83	45 %	(1)
G1 c2	Formaggi freschi	19.119,83	45 %	(1)
G2	Altri	19.119,83	45 %	(1)

(1) Dazio regolatore variabile

(2) Dazio specifica di 4.565 ptas/100 kg

2. La sottovoce della tariffa doganale spagnola 04.04 C 2 è modificata nel modo seguente:

(in pesetas/100 kg)

	prezzo di entrata	dazio regolatore	dazio doganale	prezzo franco frontiera spagnola
04.04 C : Formaggi a pasta erborinata 2 : Gorgonzola, Bleu d"Ecosse, Bleu d'Auvergne, Bleu de Bresse, Fourme d'Ambert, Saingorlon Edelpilzkäse, Bleufort, Bleu de Gex, Bleu du Jura e de Septmoncel, Danablu, Mycella e Blue Stilton, che soddisfano alle condizioni stabilite nella nota 1.				
	16.900,82	100	45%	10.144

Le sarei riconoscente se volesse confermarmi che può esprimere il suo accordo su quanto precede.

Il Presidente della delegazione
della Commissione delle
Comunità Europee

Allegato 2

Raccomandazione di regolamento del Consiglio relativo alla conclusione di un Accordo con la Spagna in merito a taluni formaggi

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, in particolare l'articolo 113;

vista la decisione del Consiglio del 25 maggio 1970, che autorizza la Commissione a iniziare negoziati o consultazioni con paesi terzi, parti contraenti al GATT, in determinate situazioni;

vista la raccomandazione della Commissione;

considerando che la Commissione ha iniziato, su richiesta della Spagna, consultazioni con questo paese per riesaminare i prezzi di taluni formaggi che figurano nell'Accordo del 5 giugno 1970 tra la CEE e la Spagna, modificato il 12 giugno 1972; che la delegazione della Commissione e quella della Spagna hanno raggiunto un Accordo e che le disposizioni di questo Accordo sono accettabili;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A nome della Comunità Economia Europea, è concluso l'Accordo sotto forma di due scambi di lettere, i cui testi sono allegati al presente regolamento.

Articolo 2

Il Presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare gli scambi di lettere di cui all'articolo 1 ed a conferirgli i poteri necessari per impegnare la Comunità.

Per il Consiglio
Il Presidente